

Genertel S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle imprese IVASS al n. 1.00012, Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i rischi di Responsabilità Civile che derivano dalla circolazione del veicolo assicurato (Motocicli).



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla **circolazione del veicolo** descritto in polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. Massimali minimi per legge sono 6.450.000 euro nel caso di danni alle persone; 1.300.000 euro nel caso di danni alle cose. Il contraente può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un premio più alto.
- ✓ La garanzia opera **chiunque sia il conducente** al momento del sinistro. Il contraente può personalizzare il Tipo di guida se sceglie la Guida Esperta (solo conducenti con età maggiore o uguale ai 25 anni). In questi casi, se il sinistro è causato da un conducente di età inferiore ai 25 anni, il contraente rimborsa a Genertel la "franchigia conducente inesperto" di 350 euro.



Che cosa non è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ L'assicurazione non opera quando il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
- ✗ L'assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del conducente, del proprietario o del contraente. In questi casi, Genertel può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
- ✗ L'assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 3. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicurazione non opera:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempre che, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- ! in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempre che la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo;
- ! nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in:
 - Italia e Stati dell'Unione Europea;
 - Città del Vaticano;
 - Repubblica di San Marino;
 - Principato di Monaco;
 - Liechtenstein;
 - stati elencati e non barrati nel Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde.
- All'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni e nei limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.



Che obblighi ho?

Il contraente o l'assicurato deve:

- fornire a Genertel dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare;
- verificare i dati e le informazioni riportati in polizza, inclusi massimali, somme assicurate, scoperti e franchigie e deve richiedere eventuali rettifiche entro 14 giorni dalla decorrenza;
- comunicare a Genertel ogni cambiamento che comporta un **Aggravamento del rischio** assicurato;
- in caso di sinistro, (i) comunicare a Genertel se esistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso tipo di rischio; (ii) darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni da quando il sinistro si verifica o ne ha avuto conoscenza.

Ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento o indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il premio è annuo e comprende le imposte e il contributo obbligatorio al S.S.N. I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
 - cognome e nome del contraente;
 - numero di targa o di preventivo.
- carta di pagamento, comunicando i dati a Genertel;
- PayPal.

In caso di ripensamento, Genertel rimborsa al contraente il premio non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

In caso di cessazione del rischio, se il contraente non vuole sospendere o trasferire il contratto su un altro veicolo, genertel rimborsa, per la sola R.C.A. la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Questo rimborso è previsto anche se il contraente sospende il contratto ma non lo riattiva entro 12 mesi ed è calcolato dal momento dell'ultima sospensione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le garanzie assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza, o dalle 24 del giorno del pagamento se questo avviene successivamente, e terminano alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza. Genertel mantiene valido il contratto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A. per il medesimo veicolo (c.d. "periodo di comporto"). Se è previsto il pagamento rateale, il contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa, come previsto dal Codice Civile, e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire il contratto. Alla Scadenza annuale, se non viene pagato il nuovo Premio, il contratto cessa di avere effetto.

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi.

Il contraente ha anche diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di furto, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo. È sufficiente inviare a Genertel i documenti che le comprovano e la relativa richiesta scritta.

Come fare la richiesta di ripensamento o risoluzione anticipata: Il contraente deve inviare la richiesta tramite:

- raccomandata a Genertel S.p.A. -Via Machiavelli, 4 -34132 Trieste;
- PEC a genertel@pec.genertel.it;
- Area Riservata di Genertel.

In caso di recesso e di risoluzione del contratto, il contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.